

**CASSAZIONE:
IL PUBBLICO UFFICIALE È ARROGANTE?
NON SEMPRE LA REAZIONE DELL'UTENTE
INTEGRA RESISTENZA
A PUBBLICO UFFICIALE**

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 36009/2006) ha stabilito che non integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale il comportamento dell'utente che reagisce al comportamento arrogante di un pubblico ufficiale. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "l'atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l'effetto che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'articolo 337 c.p. e ciò ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 288/44".

**CASSAZIONE: AUTO IN DOPPIA FILA
CON IL MOTORE ACCESO?
NON C'È MULTA**

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18257/2006) ha stabilito che non può essere elevata la contravvenzione a chi ferma la propria auto in doppia fila se è con il motore acceso. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che la circostanza del motore acceso è la prova che si tratta di una breve fermata. Con questa decisione la Corte, confermando la decisione del giudice di merito, ha sottolineato che la sosta del veicolo che non si protragga e rimanga circoscritta a brevissimo lasso di tempo non può integrare la violazione di cui all'art. 158, comma 2, C.d.S. poiché in base a quanto stabilito dall'art. 157 del Codice della Strada, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di accertamento da parte del conducente e che pertanto non è multabile.

**CASSAZIONE: È REATO
PARCHEGGIARE MALE L'AUTO
E NON SPOSTARLA**

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 16571/2006) ha stabilito che chi parcheggia male la sua auto e di fatto impedisce il passaggio delle auto dall'interno dello spazio condominiale all'esterno della via pubblica, integra fattispecie di reato. In particolare, hanno osservato i Giudici, si tratta del reato di violenza privata che viene ad integrarsi nel momento in cui il reo priva coattivamente la libertà di determinazione e di azione dell'offeso parcheggiando male la sua auto e rifiutando di spostarla. Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna di un giovane a 10 giorni di reclusione per aver posteggiato la sua auto davanti a un passo carraio di un condominio e che, nonostante le richieste di spostare il mezzo, non aveva spostato la sua auto e anzi aveva chiesto tempo per fare i suoi comodi.

**RESPONSABILITÀ
PER I DANNI CAUSATI DA ANIMALI RANDAGI**

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27001/2005) ha stabilito che la vigilanza sui cani randagi spetta alle unità sanitarie locali e, per esse, alle aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime. Nel caso di specie la Corte ha fatto riferimento a quanto disposto dall'art. 6 della legge della Regione Puglia n.12 del 1985, secondo la quale spetta ai servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "dopo la soppressione delle USL, operata dal d.lgs n.502 del 1992, istitutivo delle AUSL, i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) sono le stesse Regioni: articoli 6, primo comma, della legge n.724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n.549 del 1985".

ITALEX Magazine
www.italex.com

Settimanale gratuito di informazione giuridica

Vuoi ricevere le novità legislative direttamente nella tua casella di posta elettronica, con il sommario della Gazzetta Ufficiale a cura del settimanale Il Mondo Giudiziario assieme alle ultime notizie di diritto e informatica selezionate per te dalla Redazione?

Iscriviti alla mailing-list scrivendo a italex-subscribe@topica.com e seguendo le istruzioni di conferma che riceverai in posta elettronica.